ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 17

Riduzione di anzianità

I periodi di servizio prescritti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione ai concorsi, agli esami e agli scrutini per il conseguimento delle promozioni, sono ridotti a meta' per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge: in ogni caso la riduzione non potra' superare i trenta mesi. La riduzione non si applica nei casi in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano pari o inferiori a un biennio. Il beneficio della riduzione di cui al presente articolo non puo' essere attribuito piu' di una volta.

Versione in vigore dal 19 agosto 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici
Estremi	Legge 6 agosto 1967, n. 698
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adeguamento-degli-organici-del-personale-del-ministero-dei-lavori/art-17-riduzione-di-anzianita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it